COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
2° Settore/Economato

Prot. _____/ 14

DETERMINA DIRIGENZIALE N.116 / 14

OGGETTO: Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale. Affidamento servizio per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. CIG Z5A12269C0.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 31/12/2014 viene a scadere il contratto in essere, per la fornitura del carburante per gli automezzi comunali, con la Ditta Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice, con sede in C/da Chiusa,1- Nicosia;
- che al fine di garantire un regolare funzionamento dei mezzi, utili ed indispensabili per l'espletamento dei servizi comunali, necessita procedere a nuovo affidamento;
- che al 2° Settore / Ufficio Finanziario attiene solo il coordinamento dell'istruttoria di affidamento, secondo le specifiche indicazioni dei Dirigenti dei Settori interessati e nei limiti dei fondi di bilancio dagli stessi resi disponibili, e ad ogni Dirigente responsabile la gestione della fornitura sui mezzi in dotazione, fino alla certificazione di regolarità e liquidazione della relativa spesa;

Ritenuto dover fissare l'importo presunto annuo di spesa in €. 39.100,00, comprensivo di ogni onere ed IVA, tale da poter garantire la fornitura per il volume e la spesa specificatamente indicati da ogni Settore e nei limiti delle disponibilità di bilancio, fermo restando che la spesa nel tempo potrà subire delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per il variare del fabbisogno alla fornitura da parte dell'Ente e del costo carburante alla pompa;

Considerato che la fornitura di carburanti (gasolio, benzina, miscela), occorrente per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune, per una economia di spesa, dovrà avvenire alla pompa e presso stazioni di servizio stradale con sede entro il perimetro urbano del Comune di Nicosia e comunque entro e non oltre una distanza di Km 02 dal perimetro urbano.

Rilevato che, per la fattispecie in causa, non è possibile fare ricorso alle convenzioni CONSIP e al Mercato elettronico (MEPA) - ai sensi dell'art. 1, comma 450 legge n. 296/2006, come da ultimo modificata con legge n. 94/2012 - in quanto da verifiche si è riscontrato che nessuna delle Stazioni di Servizio locali, erogatrici di carburanti, risultano essere convenzionati con CONSIP / MEPA, significando che, per il ns. Ente, l'eventuale adesione alle convenzioni CONSIP non risultano convenienti stante la registrazione di maggiori costi per gli spostamenti che dovrebbero essere effettuati ogni qualvolta che si verifica la necessità di procedere per il rifornimento dei mezzi

Atteso che la fornitura presso distributori a lunga distanza comporterebbe l'incremento della spesa complessiva dei carburanti per l'intero arco annuale.

Ritenuto, per quanto sopra, affidare, con procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà offerto il maggiore sconto percentuale, per singolo litro di carburante fornito alla pompa, invitando a presentare apposita offerta, secondo quanto previsto nell'apposito capitolato allegato, le seguenti Ditte locali:

- **Ditta Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s.** di Pizzo Salvatrice
  94014 Nicosia - C.da Chiusa n. 01
- **Ditta Zenit S.r.l.**
  94014 Nicosia - Via Nazionale S.S. 117 Km 48
- **Ditta Stazione di Servizio Composto Luigi**
  94014 Nicosia - Via Vitt. Emanuele, 82

Visto la delibera di Consiglio Comunale al n. 96 del 20/12/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 e la delibera di G.C. n. 248 del 01/12/2014, di approvazione del PEG per l'anno 2014, con cui la G.C. procedeva ad autorizzare i Dirigenti, limitatamente alle assegnazioni, ad operare per l'attivazione di accertamenti ed impegni sul Bilancio Pluriennale, limitatamente per le attività gestionali di loro pertinenza, facendo salvi gli interventi a pluriennale di competenza per legge del Consiglio Comunale e/o di altri Organi competenti

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. del 12/04/2006 n. 163.

Visto il D. Lgs. 267/00 e la L.R. 30/2000;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Di approvare quanto in premessa, che qui si intende riportato, e procedere all'affidamento con procedura in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, della fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà offerto il maggiore sconto percentuale, per singolo litro di carburante fornito alla pompa, invitando a presentare apposita offerta, le Ditte locali operanti nel territorio comunale, sopra elencate.

Di approvare il Capitolato d'Oneri, allegato alla presente, con le condizioni e modalità di fornitura.

Di dare atto che il servizio avrà la durata anni 01 con decorrenza dal 01/01/2015 e scadenza il 31/12/2015.

Di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale al n. 96 del 20/12/2014 veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 e con successiva delibera di G.C. n. 248 del 01/12/2014, il PEG per l'anno 2014.

Di procedere per l'impegno a carico del Bilancio Pluriennale annualità 2015 la somma complessiva di €. 39.100,00 per come di seguito:

1° Settore

€. 2.800,00 Funz. 1 Serv. 1 Int. 2 corrispondente al Cap. 6/08 del P.E.G.
€. 2.000,00 Funz. 1 Serv. 2 Int. 2 corrispondente al Cap. 82/08 del P.E.G.

2° Settore

€. 500,00 Funz. 1 Serv. 3 Int. 2 corrispondente al Cap. 150 del P.E.G.

3° Settore

€. 1.500,00 Funz. 9 Serv. 6 Int. 2 corrispondente al Cap. 1301/01 del P.E.G.
€. 6.500,00 Funz. 8 Serv.1 Int. 2 corrispondente al Cap. 956/08 del P.E.G.
€. 1.000,00 Funz. 8 Serv. 2 Int. 2 corrispondente al Cap. 1008/08 del P.E.G.
€. 200,00 Funz.10 Serv. 5 Int. 2 corrispondente al Cap. 1474/02 del P.E.G.
€. 1.000,00 Funz. 3 Serv. 1 Int. 2 corrispondente al Cap. 1154 del P.E.G.

4° Settore

€. 5.500,00 Funz. 3 Serv. 1 Int. 2 corrispondente al Cap. 442/08 del P.E.G

5° Settore

€. 1.100,00 Funz. 11 Serv. 1 Int. 2 corrispondente al Cap.1536/08 del P.E.G.
€. 17.000,00 Funz. 4 Serv. 5 Int. 2 corrispondente al Cap. 640/08 del P.E.G

Di demandare ogni ulteriore adempimento istruttorio al competente ufficio responsabile del servizio.

ATTESTA

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.lgs 267/20000

Nicosia, 09/12/2014

Il Dirigente
Dott. Li Calzi Giovanni

2° SETTORE

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Nicosia, 10/12/2014

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
2 SETTORE/Economato

CAPITOLATO D'ONERI

FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI

ART. 1
OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di carburanti (gasolio, benzina, miscela) occorrenti per il funzionamento degli automezzi di proprietà del Comune, mediante acquisto alla pompa presso stazione di servizio stradale con sede entro il perimetro urbano del Comune di Nicosia e comunque entro e non oltre una distanza di Km 02 dal perimetro urbano.

ART. 2
DESCRIZIONE E MODALITA' DI FORNITURA

La fornitura avverrà direttamente presso l'impianto di distribuzione della Ditta aggiudicataria, per i mezzi di proprietà del Comune, dietro presentazione di appositi buoni di prelievo rilasciati e sottoscritti dal Funzionario Responsabile del servizio, cui risulta assegnato il mezzo, titolato a disporre sull'uso degli automezzi e ad autorizzare la fornitura.

I Dirigenti responsabili devono comunicare alla Ditta, per Settore e Servizio, i mezzi assegnati ed autorizzati alla fornitura e i nominativi dei Funzionari Responsabili, autorizzati alla emissione dei buoni di prelievo, con deposito della firma debitamente autenticata dal Dirigente.

La Ditta non dovrà procedere alla fornitura in assenza degli apposti buoni autorizzativi ed alla presenza di buoni non autorizzati dal Funzionario Responsabile individuato.

Si fa divieto di fornitura:

- a mezzi la cui proprietà non è del Comune e non risultino fra quelli autorizzati;
- in contenitori provvisori, anche se accompagnati da buoni di prelievo e presentati da dipendenti del Comune;
- per quantità e qualità diverse da quelle autorizzate.

Il Comune non riconoscerà come propria la spesa per forniture avvenute in difformità a quanto sopra e non si procederà alla liquidazione delle forniture difformi e nulla avrà da reclamare al Comune la Ditta per il verificarsi di tale fattispecie.

I buoni di prelievo devono indicare:

- la targa dell'automezzo interessato alla fornitura,
- il Settore ed il Servizio di appartenenza dell'automezzo,
- il conducente dell'automezzo autorizzato alla fornitura,

- i chilometri percorsi dall'automezzo nel momento in cui si procede alla fornitura,
- la quantità in litri e la qualità del carburante fornito,
- il costo complessivo della fornitura ed il costo unitario praticato al momento della fornitura,
- la sottoscrizione del Funzionario responsabile, del dipendente responsabile conducente e del responsabile della Ditta.
- la data ed il luogo di fornitura.

ART. 3
DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio di fornitura avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 2015, senza necessità di alcuna disdetta.

L'importo presunto a base d'appalto per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 è di Euro 39.100,00 comprensivo di oneri e IVA.

ART. 4
OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 5
AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI FORNITURA

Si procederà all'affidamento diretto della fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, mediante procedura prevista dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione di offerte in aumento, a favore della Ditta interpellata e che avrà presentato l'offerta di maggior sconto percentuale per singolo litro di carburante fornito alla pompa.

Il prezzo contrattuale di riferimento sarà quello indicato sulla colonnina erogatrice al momento dei singoli rifornimenti e si intende "franco distributore alla pompa con servizio".

Lo sconto contrattuale potrà cumularsi con eventuali condizioni di miglior favore presenti sugli impianti.

ART. 6
VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle nome UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento.

Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa. Salvo quindi eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Nicosia intendesse fare eseguire saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio.

La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

ART. 7
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

La Ditta si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti all'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 8
SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore del subappalto o della cessione del contratto, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 9
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del servizio di fornitura, la Ditta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia equivale a rinuncia alla fornitura, lasciando libero l'Ente di procedere con altro affidamento ad altra Ditta.

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali e/o di risoluzione anticipata del contratto.

La ricevuta di avvenuta costituzione della garanzia definitiva, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del capitolato d'oneri.

ART. 10
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Attesa la specifica natura e modalità di fornitura da operare direttamente alla pompa, secondo le esigenze dei servizi interessati e per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati, rilevato che la liquidazione alla Ditta viene operata in corrispondenza e per le quantità realmente fornite e con pagamento posticipato, non si procederà a stipula di formale contratto, ma alla sottoscrizione del capitolato d'oneri, da parte della Ditta, quale vincolo per la garanzia della fornitura, fermo restando che si procederà alla sua registrazione nell'ipotesi di insorgenza di ogni ed eventuale contenzioso fra le parti.

Qualora la Ditta non adempia all'obbligo di fornitura, per come da presente capitolato, il Comune fa riserva di revocare l'affidamento, ponendo a carico della stessa, inadempiente, le eventuali ulteriori spese, per l'Ente indispensabili, al fine di ristabilire la regolare erogazione della fornitura con altra Ditta.

ART. 11
PENALITA' PER INADEMPIENZE NELLA FORNITURA

La Ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare la penalità di € 50,00 al giorno, previa contestazione scritta dell'inadempimento, trasmessa anche via fax, nel caso di interruzione del

servizio e/o servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato.

La penalità di €. 50,00 al giorno, verrà applicata dal momento della registrazione dell'inadempimento e sino al momento in cui la fornitura verrà ripristinata alla conformità di quanto nel capitolato speciale d'oneri.

ART. 12
RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DI FORNITURA

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in caso di:
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto di fornitura.

La risoluzione avverrà con un mese di preavviso, senza che la Ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata.

ART. 13
OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta.

ART. 14
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Al pagamento della fornitura si provvederà entro 30 giorni dalla presentazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, di regolari fatture da parte della Ditta ed apposita Determina Dirigenziale di liquidazione da parte dei Settori interessati, con disposizione di pagamento da riferire ad ogni servizio, a cui appartengono i mezzi comunali.

Le fatture dovranno essere accompagnate dai rispettivi buoni di prelievo ed essere rispondenti con le quantità, qualità ed i costi di ogni singola fornitura.

I Dirigenti responsabili dei servizi assegnatari dei mezzi comunali autorizzati alla fornitura non dovranno procedere alla liquidazione delle fatture contenenti forniture difformi a quanto stabilito dal presente capitolato, fermo restando che al verificarsi di tale evenienza dovranno ritenersi responsabili

nei confronti del Comune per il pagamento delle forniture difformi, unitamente al personale dipendente che ha preso parte alla istruttoria necessaria per la fornitura non conforme a quanto nel presente capitolato.

Per le forniture cui non potrà procedersi, per riscontrate irregolarità, alla liquidazione della spesa richiesta, la Ditta nulla ha da pretendere dal Comune e ove lo ritiene potrà avvalersi sui diretti responsabili della fornitura.

I termini di cui sopra si intendono sospesi per il periodo necessario alle verifiche disposte per legge nel corso dell'iter istruttorio di liquidazione (DURC, ...)

ART. 15
ESTENSIONE DELLA FORNITURA

Il Comune potrà aumentare o diminuire l'importo della fornitura secondo le proprie esigenze.

L'iter istruttorio per l'eventuale incremento della fornitura è affidato ad ogni singolo Dirigente, responsabile del servizio di appartenenza e per i mezzi assegnati

ART. 16
UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE

Per esigenze di economicità e di contenimento della spesa, l'impianto di erogazione carburanti dovrà avere sede entro il perimetro urbano del Comune di Nicosia e comunque entro e non oltre una distanza di Km 02 dal perimetro urbano.

ART. 17
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente il foro di Enna.

La Ditta ....., con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettarlo nella sua integrità e di applicarlo per tutta la durata della fornitura e di avere coscienza delle conseguenze cui va incontro nell'ipotesi di inosservanza.

Nicosia, lì .....

FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA DITTA

_____